

Dichiarazione tardiva, il 29 dicembre ultimo termine

Qual è il termine ultimo per le dichiarazioni integrative, e quali le sanzioni previste?

Il 29 dicembre è il termine utile per l'invio della dichiarazione tardiva: decorsi infatti i 90 giorni dal termine del 30 settembre la dichiarazione dovrà ritenersi omessa, senza possibilità di ulteriore ravvedimento. Se la dichiarazione non è stata inviata entro il termine previsto (30.09.2015), la stessa potrà essere trasmessa entro 90 giorni pagando la sanzione di 25 euro (ovvero 1/10 di 258 euro) tramite modello F24. Dovranno essere inoltre versate le imposte dovute, le quali dovranno essere maggiorate del 3,75% per il tardivo versamento. Può invece accadere che il contribuente abbia correttamente presentato il modello Unico entro i termini previsti, ma, successivamente, debba procedere alla correzione di errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito.

In questo caso, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Dovranno inoltre essere versate, con ravvedimento, non solo le sanzioni dovute per i tardivi versamenti, ma anche quelle per la presentazione della dichiarazione infedele.

Dubbi potrebbero tuttavia sorgere a seguito delle novità introdotte con la Legge di Stabilità 2015, in virtù delle quali il ravvedimento può essere effettuato entro 90 giorni versando le sanzioni ridotte ad un nono del minimo.

Con la circolare n. 23/E del

9/6/2015 è stato chiarito che, nell'interpretare la nuova disposizione, "occorre tener conto delle sue finalità, dirette a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione da versare da parte del contribuente che intenda avvalersi dei benefici previsti dalla norma, in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione."

Pertanto viene stabilito che:

- per gli omessi versamenti, è possibile beneficiare della riduzione della sanzione ad 1/9 entro il termine di 90 giorni dall'omesso versamento;

- per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, è possibile beneficiare della nuova riduzione della sanzione ad 1/9 nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;

- per le altre violazioni è prevista la necessità di regolarizzazione entro 90 giorni dalla commissione della violazione.

Si potrà, quindi, presentare una dichiarazione integrativa in sostituzione di quella infedele, con la riduzione compresa tra un nono ed un quinto a seconda del tempo trascorso tra la data di presentazione della dichiarazione e quella di regolarizzazione della stessa.

In questo contesto si richiama anche la circolare n.11/E del 2010, nella quale viene chiarito che le sanzioni dovute in caso di presentazione della dichiarazione integrativa sono le seguenti:

- se non risultano maggiori imposte dovute: la sanzione in misura fissa di cui all'art. 8, c. 1,

del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 (258 euro) ridotta ad un decimo (25 euro);

- se risultano maggiori imposte dovute: la sanzione in misura proporzionale di cui all'art. 1, c. 2, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, prevista nel caso di infedele dichiarazione con imposta dovuta (pari al 100 per cento della maggiore imposta).

In considerazione delle novità sopra richiamate, però, se la dichiarazione integrativa venisse presentata entro 90 giorni e non risultassero maggiori imposte, non si comprende se le sanzioni dovute ammontino ad 1/10 di 258 euro (come ricordato nella circolare del 2010) o se debba trovare applicazione la nuova riduzione ad 1/9 (come si dovrebbe desumere dall'interpretazione letterale della Circolare n. 23/E del 9/6/2015).

Qualora si dovesse ritenere applicabile la riduzione ad 1/9 si avrebbero degli effetti paradossali nel versamento degli importi. Ne discenderebbe infatti che:

- chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 30.09.2015 e provveda alla regolarizzazione entro 90 giorni è ammesso a beneficiare della sanzione ridotta ad 1/10;

- chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine previsto, ma, per un mero errore, è tenuto all'integrazione della stessa entro il 90esimo giorno, dovrà versare le sanzioni ridotte ad 1/9 (quindi, più elevate).

Fabio Ferrara
dottore commercialisti

CONGIUNTURA

Capitale umano cercasi per la crescita

Come fare per rilanciare la crescita? I dati statistici sono in realtà molto tiepidi al riguardo...

I dati Censis 2015 ci mostrano le faccettature di un paese, l'Italia, che è in una forte fase conservativa, torna a crescere ma con estrema lentezza.

C'è poca automotivazione e il rapporto ci definisce "una società a bassa autopropulsione, che non ritrova il gusto del rischio, non progetta e va a rilento nell'affrontare il cambiamento".

In controtendenza però l'incremento di start-up guidate da giovani che confermano la creatività italiana, e creano una piattaforma di ripartenza che punta a sviluppare una nuova ibridazione di settori e competenze tradizionali, creando così un nuovo Italian style.

Però, se anche le generazioni più mature non mettono in gioco risorse e mezzi, rimarremo quel "miracolo italiano" del boom degli anni '80. Non ci sono formule magiche per uscire da questo tunnel, serve crederci. Serve rispolverare obiettivi e credere nei nuovi progetti, rivalutare il capitale umano delle aziende, sostenere una nuova crescita. Serve uno sforzo ulteriore.

Damiano Frasson
Formatore e Coach GRUEMP

FISCO

Per le cartelle prescrizione in dieci anni

Quali sono i termini di prescrizione per le cartelle esattoriali?

Il recente D.LGS n. 159 del 24.09.2015 ha ampliato la possibilità di rientro rateale, andando incontro a quelle che possono essere difficoltà temporanee del debitore, rimane invece aperta la questione legata alla prescrizione delle cartelle non impugnate. E' bene precisare che non esistono norme precise che regolano tale fattispecie, risulta quindi necessario ricollegarsi a quanto dettato dagli art. 2953 e 2948 del codice civile che danno indicazioni in merito. E' bene precisare che nel caso la pretesa del credito si basa su di una sentenza passata in giudicato il termine è sempre di dieci anni, calcolati dal momento della sentenza. Ove non ci sia stata sentenza in quanto non c'è stata impugnazione della cartella, i termini normalmente accettati per la prescrizione rimangono di dieci anni per i debiti di natura erariale (IRPEF, IVA, IRES, Ritenute, ecc), scendono invece a cinque anni nei casi imposte locali (IMU, TASI, TARSU, ecc) e per i contributi previdenziali. Giova precisare che la decorrenza dei tempi anzi detti decorre dalla data di notifica della cartella esattoriale.

Stefano Martini
dottore commercialista

BUROCRAZIA

L'Inps spiega "l'unità produttiva"

Cosa significa Unità produttiva?

La Pubblica Amministrazione ha finalmente fornito una nozione esaustiva del termine "Unità produttiva". Lo ha fatto l'Inps all'interno della circolare n. 197/2015, che illustra i trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda infatti sul concetto di unità produttiva. Questo concetto organizzativo stato è utilizzato come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti tra i quali il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni; i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell'ammortizzatore sociale; l'incremento del contributo addizionale; la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze. In sostanza, secondo la nozione dell'Inps, l'unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.

Gianluca Anselmi
consulente